CORTE D'APPELLO

CATANIA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

CATANIA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI RAGUSA

CAMERA PENALE DEGLI IBLEI

RAGUSA

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI CONCORDATO IN APPELLO

Il Presidente della Corte d'Appello di Catania f.f. dott. Giovanni Dipietro, il Procuratore Generale della Repubblica dott. Carmelo Zuccaro, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa avv. Emanuela Tumino, ed il Presidente della Camera Penale degli Iblei avv. Nunzio Valerio Palumbo,

considerato che, per gli appelli presentati dopo il 30/6/2024, sono entrate in vigore le rilevanti modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022, con particolare riguardo al disposto dei novellati artt. 598 bis e 599 bis c.p.p.;

considerato che in data 24/6/2025 è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Corte d'Appello di Catania, la Procura Generale della Repubblica di Catania, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e la Camera Penale di Catania;

considerato che, a seguito di interlocuzioni intercorse tra l'Avvocato Generale dott. Busacca ed il Sost. Procuratore Generale dott. Ursino (delegato per l'Ufficio ai rapporti con la Corte), l'avv. Gianluca Gulino (delegato per il Consiglio dell'Ordine di Ragusa) e l'avv. Nunzio Valerio Palumbo (delegato per la Camera Penale degli Iblei), è emersa la necessità di adeguare quanto stabilito nell'ambito del predetto protocollo alle esigenze degli avvocati operanti negli altri circondari del distretto;

convengono sulle seguenti linee guida e prassi operative:

1) Quanto al novellato art. 599 bis co.1 c.p.p.<<Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. (...) La dichiarazione e la rinuncia sono presentate (...) nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza>>:
la norma viene interpretata nel senso che, nel termine di cui sopra, presso la cancelleria della Corte d'Appello deve pervenire la istanza di concordato formulata dall'appellante, con in calce (o in allegato) il consenso del Procuratore Generale.
Ai sensi dell'art. 172 co.5 c.p.p., deve farsi riferimento a quindici giorni "liberi" prima dell'udienza.
Nelle more della piena entrata in vigore delle disposizioni sul c.d. "processo telematico", per garantire un tempestivo esame delle istanze di concordato da parte dei magistrati della Procura Generale, si stabilisce quanto segue:
- le istanze di concordato verranno trasmesse dai difensori esclusivamente via PEC all'indirizzo: depositoattipenali2.pg.catania@giustiziacert.it; è necessario indicare nell'oggetto la dizione "proposta di concordato, all'attenzione del Sost. .... *(se già noto)*, proc. n. ..... R.G. App., udienza del ....., sezione ... Corte Appello";
- poiché, come accennato, la proposta con in calce il consenso del P.G. va inderogabilmente trasmessa alla Corte quindici giorni prima dell'udienza fissata, è opportuno che le proposte di concordato siano trasmesse alla Procura Generale, nelle forme sopra indicate, almeno venti giorni liberi prima dell'udienza fissata;
- al fine di consentire l'immediata individuazione del Sostituto assegnatario del procedimento, la Segreteria della Procura Generale predispone turni trimestrali fruibili per i difensori interessati; tali turni saranno inviati mensilmente alle segreterie dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali del distretto;
- dopo l'apposizione del consenso da parte del magistrato, la Segreteria trasmetterà immediatamente la proposta con il relativo consenso alla Corte a mezzo PEC, dandone comunicazione per conoscenza al difensore allo stesso indirizzo PEC dal quale la proposta è stata inviata; seguirà poi l'invio dell'originale alla Corte, con conservazione di copia presso la Segreteria;

- la normativa viene interpretata nel senso che, in caso di rinvio dovuto ad omessa citazione dell'imputato, ovvero qualora la prima udienza sia rinviata d'ufficio per esigenze della Corte (ad esempio per eccessivo carico del ruolo, o per assenza del relatore designato) con apposito decreto emesso prima dello spirare del termine di decadenza sopra indicato, il termine di "quindici giorni prima dell'udienza" andrà riferito alla udienza di rinvio; tale differimento del termine, invece, non si verifica qualora la prima udienza sia rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore.

2) Quanto all'art. 599 bis comma 1 c.p.p. che dispone, all'ultimo periodo: <<Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza>>, va puntualizzato quanto segue:

- l'espressione di tale consenso non richiede formule specifiche e può quindi essere desunta anche dalla semplice sottoscrizione per adesione della proposta di concordato predisposta dal difensore; trattandosi di termine previsto a pena di decadenza, tuttavia, non è ammissibile formulare riserva di produrlo in seguito;
- una volta ricevuta la proposta di concordato con il consenso del P.G., la Corte provvederà, secondo l'ormai noto meccanismo della "integrazione del dispositivo", ai sensi dell'art. 545 bis; tale soluzione è desumibile dal disposto dell'art. 598 bis comma 4 ter (<<Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo>>), che richiama l'art. 598 bis comma 1 bis (<<Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo e' sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti>>); in definitiva, quindi la Corte emetterà un primo dispositivo con il quale accoglie o rigetta la proposta di concordato; in caso di accoglimento, rinvierà per acquisire

le informazioni necessarie, coinvolgendo anche l'UEPE, ed integrerà poi il dispositivo;
- proprio in ragione di quanto evidenziato al punto che precede, risulta necessario precisare, nella proposta di concordato, se la applicazione di pena sostitutiva debba essere considerata condizione essenziale ed imprescindibile ai fini dell'accordo; in mancanza di tale precisazione, la proposta verrà interpretata nel senso che il concordato verte in via principale sulla applicazione della pena ivi indicata, con eventuale applicazione di pena sostitutiva nel solo caso in cui la Corte, ad esito della procedura sopra descritta, la ritenga in concreto applicabile.

3) Onde consentire ai difensori una più immediata interlocuzione con il Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento, si indicano di seguito gli indirizzi email dei magistrati attualmente in servizio presso la Procura Generale; i difensori potranno contattare via mail il magistrato incaricato per concordare un appuntamento ovvero per presentare una prima bozza informale di concordato (che dovrà poi essere formalizzata come indicato al punto 1 del presente protocollo), avendo cura di utilizzare l'opzione "chiedi conferma di lettura". Qualora la mail non venga riscontrata nel termine di due giorni, ad esempio a causa di temporanea assenza del magistrato, il difensore potrà contattare la Segreteria della Procura Generale - Ufficio per il Processo all'utenza 095/366317 ovvero 095/366432 per ottenere le necessarie indicazioni.

Elenco indirizzi email dei Sostituti Procuratore Generale attualmente in servizio:

nicolo.marino@giustizia.it

andrea.ursino@giustizia.it

andrea.bonomo@giustizia.it

giuseppe.sturiale@giustizia.it

agata.consoli01@giustizia.it

rosa.cantone@giustizia.it

antonio.nicastro@giustizia.it

giovannella.scaminaci@giustizia.it

iole.boscarino@giustizia.it

Del presente protocollo di intesa sarà data comunicazione:

- ai Magistrati delle sezioni penali della Corte d'Appello ed ai responsabili delle cancellerie interessate a cura della Segreteria della Presidenza della Corte;

- ai Sostituti Procuratore Generale ed al responsabile dell'Ufficio per il Processo della Procura Generale a cura della Segreteria del Personale della Procura Generale;

- agli avvocati del Foro di Ragusa a cura della segreteria del Consiglio dell'Ordine;

- agli avvocati aderenti alla Camera Penale degli Iblei a cura della segreteria della Camera Penale stessa.

Catania, lì 28 novembre 2025

IL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO f.f.
Giovanni Dipietro

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
Carmelo Zuccaro

IL DELEGATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
Gianluca Gulino

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Nunzio Valerio Palumbo

APPENDICE: NORME RICHIAMATE

Art. 599 bis - Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello

1. Le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza.

[2. abrogato]

3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

Art. 598 bis - Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non e' possibile decidere immediatamente, la corte fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 545-bis, comma 2; in tal caso il processo e' sospeso. Salvo che la corte disponga altrimenti, l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti.

2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

4-bis. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza. Si applicano le disposizioni del medesimo comma 1-bis, secondo e terzo periodo.

4-ter. Quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso a. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Quando, pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, terzo e quarto periodo. I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato. Nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, si osservano le disposizioni dell'articolo 545-bis, in quanto applicabili.

Art. 545 bis - Condanna a pena sostitutiva.

1. Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti [; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.